



Consiglio Nazionale delle Ricerche

Direzione Centrale Supporto alla Gestione delle Risorse
Ragioneria della Struttura Amministrativa Centrale
Il Dirigente

Oggetto: articolo 48-bis del DPR 29 settembre 1973, n. 602.
Disposizioni sui pagamenti di importo superiore a
diecimila euro da parte delle Pubbliche Amministrazioni.
D.M. 18 gennaio 2008, n. 40.

1. Premessa

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con il D.M. 18-1-2008 n. 40, ha emanato il regolamento concernente le modalità di attuazione dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni. Tali disposizioni, che si illustrano con la presente direttiva, sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 14 marzo 2008, n. 63 ed entreranno **in vigore dal 29 marzo p.v.**

2. Obbligo del procedimento: determinazione dell'importo del pagamento da effettuare

L'obbligo di attivare il procedimento di verifica degli inadempimenti, decorre nel caso in cui sia necessario effettuare il pagamento di somme di importo superiore a diecimila euro che deve essere così determinato:

- compensi assoggettati a ritenute fiscali, previdenziali, assistenziali e assicurative, andrà considerato l'importo netto da corrispondere al percipiente;
- qualsiasi altro tipo di pagamento, andrà considerato l'importo da corrispondere comprensivo dell'IVA eventualmente dovuta.

3. Pagamenti da effettuare da parte dei centri di responsabilità del CNR (CdR)

I centri di responsabilità del CNR, prima di effettuare il pagamento di somme di **importo superiore a diecimila euro**, devono verificare se il beneficiario del pagamento sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, inoltrando apposita richiesta on line ad Equitalia Servizi S.p.A. (nel seguito Equitalia) mediante il servizio informativo di verifica degli inadempimenti disponibile dal 29 marzo p.v. all'indirizzo internet www.acquistinretepa.it.

Il procedimento concernente tale richiesta ad Equitalia dovrà essere effettuato autonomamente da ciascun CdR (Istituti e Servizi dell'Amministrazione Centrale del CNR), secondo le modalità di seguito descritte:

3.1. Registrazione da parte dei CdR al “Servizio verifica inadempimenti”

Preventivamente ogni CdR dovrà procedere ad effettuare apposita registrazione on line con le modalità rese disponibili sul portale www.acquistinretepa.it cliccando sul “servizio verifica inadempimenti”. Ogni CdR procederà autonomamente alla registrazione di una o più utenze sulla base dell'organizzazione amministrativa della struttura. Il modulo di registrazione cartaceo, necessario per concludere il procedimento di registrazione, dovrà essere sottoscritto dal Direttore/Dirigente del CdR.

3.2. Procedura di verifica di inadempienze del beneficiario

Per effettuare la verifica il CdR interessato effettua una richiesta on line sul sito sopra detto, inserendo il codice fiscale del beneficiario, l'importo da corrispondere ed il numero identificativo del pagamento da effettuare. Entro cinque giorni feriali successivi alla ricezione della richiesta Equitalia:

- risponde alla richiesta comunicando che **non risulta alcun inadempimento** a carico del beneficiario, ovvero non fornisce alcuna risposta. In tal caso il CdR **può procedere al pagamento** a favore del beneficiario delle somme ad esso spettanti. L'Operatore di verifica potrà stampare dal sito una liberatoria contenente gli estremi del controllo effettuato da conservare allegata alla documentazione di spesa.
- **effettua la comunicazione dell'inadempimento** del beneficiario, evidenziando l'ammontare del debito (comprensivo di spese esecutive ed interessi di mora) concernente cartelle di pagamento scadute e non pagate e preannuncia l'intenzione di Equitalia di procedere alla notifica dell'ordine di versamento di cui all'articolo 72-bis del DPR n. 602 del 1973 (consistente nel fatto che il CdR dovrà procedere al pagamento direttamente ad Equitalia fino a concorrenza del debito del beneficiario). In questo caso, **per i trenta giorni successivi** a quello della comunicazione dell'inadempimento, il CdR non procede al pagamento delle somme dovute al beneficiario fino alla concorrenza dell'ammontare del debito comunicato; pertanto, sarà comunque tenuto **al pagamento della differenza tra l'importo dovuto ed il debito comunicato** da Equitalia.

Qualora il pagamento sia relativo a “somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altra indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento” (crediti di cui all'articolo 545, terzo comma, del codice di procedura civile) il soggetto pubblico sospende il pagamento nei limiti di un quinto

dell'importo dovuto (articolo 545, quarto comma del codice di procedura civile e articolo 2 del DPR 5 gennaio 1950, n. 180).

Successivamente a tale comunicazione possono concretizzarsi tre ipotesi:

- 1) durante i trenta giorni di sospensione del pagamento di cui al punto b) e prima della notifica dell'ordine di versamento direttamente ad Equitalia, intervengono pagamenti da parte del beneficiario o provvedimenti dell'ente creditore che fanno venir meno l'inadempimento o ne riducono l'ammontare, Equitalia lo comunica prontamente al CdR, indicando l'importo del pagamento che quest'ultimo può conseguentemente effettuare a favore del beneficiario;
- 2) Equitalia notifica l'ordine di versamento al competente agente della riscossione; pertanto il CdR effettua il versamento dell'importo direttamente ad Equitalia.
- 3) decorrono i trenta giorni di cui al punto b) senza che Equitalia abbia notificato l'ordine di versamento diretto al medesimo, il CdR procede al pagamento delle somme spettanti al beneficiario.

Per quanto concerne il trattamento e la sicurezza dei dati si rinvia a quanto disposto dall'art. 5 del DM in oggetto.

4. Obbligo di effettuare pagamenti di imposte tasse e contributi da parte dei CdR

Si fa presente, inoltre, che anche il CNR è sottoposto alla verifica da parte di Equitalia della propria posizione debitoria, concernente le inadempienze riguardanti cartelle di pagamento notificate e scadute, qualora Enti pubblici, Regioni, Province, Comuni, Ministeri, Società a prevalente partecipazione pubblica ecc., debbano effettuare, a favore dei CdR del CNR, pagamenti superiori ai 10 mila euro per lo svolgimento delle attività previste da accordi, contratti, convenzioni ecc., sia a titolo istituzionale che commerciale.

Considerato che la situazione debitoria dell'Ente risulta essere in continua evoluzione per le inadempienze di pagamento dei CdR dislocati su tutto il territorio nazionale e riguardanti in particolare la TARSU, il bollo auto e le contravvenzioni, lo scrivente Ufficio provvederà a verificare, sulle base delle eventuali segnalazioni che saranno inoltrate da Equitalia, le inadempienze di pagamento e curerà gli eventuali adempimenti conseguenti (ricorsi, pagamenti ecc.).

A tal proposito, si richiama l'attenzione su quanto di seguito illustrato e già disposto dalla Circolare CNR n. 27/2007 con riferimento all'obbligo ed alle responsabilità concernenti l'effettuazione, da parte dei singoli CdR, alle rispettive scadenze, dei dovuti pagamenti a titolo di imposte, tasse e contributi.

Il tutto al fine di evitare che eventuali pagamenti non eseguiti o eseguiti in ritardo da parte dei singoli CdR possano generare cartelle di pagamento a carico dell'Ente causando il blocco di tutti

gli incassi del CNR provenienti da Enti pubblici, Regioni, Province, Comuni, Ministeri, Società a prevalente partecipazione pubblica ecc., con conseguenti e gravi ricadute finanziarie.

Considerata quindi la peculiare importanza degli adempimenti in argomento, si ricorda che tutti i pagamenti relativi a imposte, tasse e contributi, es. TARSU, bollo auto e contravvenzioni (ad eccezione di ritenute IRPEF, IRES, IRAP, IVA, ICI, INAIL, Gestioni previdenziali autonome), devono essere effettuati direttamente, nei tempi e con le modalità stabilite dalle norme in materia, dai singoli CdR ovvero dalle Aree della ricerca per loro conto, mediante le disponibilità finanziarie che dovranno essere appositamente previste nei piani di gestione.

A tal fine, si richiede ai Direttori/Dirigenti di inviare allo scrivente Ufficio, entro il mese di aprile c.a., una dichiarazione in cui si attesta di aver provveduto al regolare pagamento di tutte le imposte, le tasse ed i contributi di propria competenza.

Si fa presente che l'omesso o irregolare pagamento delle somme dovute dai CdR e delle Aree della ricerca, a titolo di imposte, tasse e contributi, che danno luogo all'emissione di cartelle di pagamento, saranno recuperate a cura dello scrivente Ufficio, accertata la competenza della spesa, mediante apposite variazioni di bilancio. I relativi interessi e le sanzioni contenuti nelle cartelle di pagamento determinano danno erariale attribuibile al singolo Direttore/Dirigente responsabile del pagamento.

4.1. Modalità di gestione amministrativo – contabile dei pagamenti di imposte tasse e contributi

Si richiama l'attenzione, a tal fine, sulle seguenti modalità di gestione amministrativo – contabile dei pagamenti inerenti imposte tasse e contributi dovuti dai CdR e dalle Aree della Ricerca, che dovranno essere obbligatoriamente rispettate soprattutto al fine di ridurre l'emissione delle cartelle di pagamento che determinano non solo responsabilità erariale da parte del singolo Dirigente/Direttore inadempiente ma anche un notevole aggravio di lavoro da parte di tutte le strutture amministrative dell'Ente. In particolare qualora:

- il Centro di responsabilità/Area della ricerca non si identifichi come il diretto destinatario del pagamento della fattura relativa ad imposte, tasse e contributi es. TARSU, bollo auto e contravvenzioni, in quanto il tributo si riferisce anche ad altre strutture del CNR, il medesimo dovrà contattare le altre strutture al fine di condividere il pagamento effettuandone uno complessivo attingendo anche dalle disponibilità finanziarie degli altri Centri di responsabilità tramite apposite variazioni di bilancio;
- la fattura ricevuta relativa ad imposte, tasse e contributi dovuti, non sia di propria competenza e sia identificabile la struttura CNR competente, la medesima dovrà essere prontamente inviata alla struttura CNR competente che provvederà all'effettuazione del relativo pagamento;

- la fattura ricevuta non sia di propria competenza e non sia identificabile la struttura CNR competente, la medesima dovrà essere prontamente inviata alla Ragioneria della Struttura Amministrativa Centrale;
- pervenga al CdR/Area della ricerca un avviso di pagamento concernente imposte, tasse e contributi già pagati sarà cura del medesimo CdR provvedere agli adempimenti necessari all'annullamento dell'avviso presso l'ente emittente al fine di evitare che lo stesso dia luogo alla successiva emissione della relativa cartella di pagamento.

IL DIRIGENTE
Dott. Alessandro Preti